

I finanziamenti dei soci senza delibera assembleare sono utili occulti

Cass. Civ., Ordinanza 5 novembre 2020 n.24746:

Massima

Non può essere degradata a mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari sui finanziamenti dei soci quando, invece, ne costituisce elemento contabile fondamentale ai fini della qualificazione dell'erogazione quale finanziamento soci alla luce dei profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario della società; diversamente l'erogazione finanziaria tesa a mantenere operativa un'attività in perdita, deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti ove la conduzione di detta attività risulti anti-economica.

Commento

La Cassazione nell'ordinanza in commento – affrontando nuovamente il tema delle erogazioni dei soci a favore della società – ha mutato il suo precedente orientamento, stabilendo la necessarietà della delibera assembleare ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro effettuata dal socio alla società.

La pronuncia merita attenzione in quanto modifica l'orientamento più volte espresso dal Supremo Collegio, secondo cui la natura del versamento “*dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi?*” (cfr., *inter alia*, Cass. 23/03/2017 n.7471).

Nello stesso senso si pronunciava anche la Suprema Corte con ordinanza del Marzo 2019 n.6104 in tema di società a responsabilità limitata, che negava la portata determinante della mancanza del verbale assembleare autorizzativo; in particolare, secondo la Corte, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, sarebbe determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente. A fronte di ciò, “*la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endsocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società?*”.

Per contro, discostandosi dall'orientamento precedente, l'Ordinanza del novembre 2020 in commento effettua una ricostruzione rigorosamente formale, ritenendo non sufficiente la contabilizzazione in bilancio dell'erogazione effettuata dal socio per rendere opponibile ai terzi (e in particolare all'Erario) il relativo finanziamento dei soci, che in mancanza del verbale assembleare di autorizzazione va riqualificato necessariamente come re-immissione in azienda di utili occulti.